

per euro 84.038,98 sul cap. n. 11041 a favore del Comune di Vergemoli
 per euro 205.961,02 sul cap. 11114 a favore del Comune di Vergemoli
 per euro 200.000,00 sul cap. 11222 a favore del Comune di Stazzema;

di autorizzare la competente struttura regionale ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione ai predetti finanziamenti fissandone le relative modalità di esecuzione ed erogazione;

di comunicare il presente provvedimento alle amministrazioni interessate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. g della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
 Valerio Pelini

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009, n. 1197

Destinazione delle risorse 2009 alle Comunità di Ambito, di cui alla L.R. 61/07, per il finanziamento di interventi previsti dall'art. 3 comma 1 della L.R. 25/98 in materia di gestione dei rifiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs.152/2006 recante "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e s.m.i.;

Vista la L.R. 61/2007 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti", che definisce la nuova struttura delle Comunità di Ambito, come meglio descritte di seguito;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006/2010 che tra le sfide e priorità programmatiche prevede quella di realizzare uno sviluppo sostenibile che coniughi dinamismo economico e rispetto dell'ambiente;

Atteso che il PRS 2006/2010 prevede, tra i quattro programmi strategici, quello della sostenibilità ambientale che risulta articolato in quattro Progetti Integrati Regionali, tra i quali è compreso il PIR "Efficienza e

sostenibilità nella politica dei rifiuti", che prevede, tra gli altri, l'obiettivo del raggiungimento del 55 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, destinando specifiche risorse economiche per l'attuazione del PIR stesso;

Considerando che trattasi di obiettivo strategico di carattere trasversale che interagisce con molte politiche settoriali ed è parte integrante di un modello di sviluppo sostenibile che individua in queste azioni la base per una profonda modifica del rapporto tra produzione, consumo e gestione dei rifiuti;

Vista la LR. 14/07 "Istituzione del Piano Regionale di Azione Ambientale";

Vista la D.C.R.T. n. 32 del 14/03/2007 di approvazione del "Piano Regionale di Azione Ambientale PRAA 2007/2010";

Considerato che il PRAA è strumento attuativo delle scelte strategiche del PRS e assume come proprie tutte le priorità individuate nei PIR del Programma strategico 3 "Sostenibilità ambientale dello sviluppo", declinando tali priorità in interventi;

Preso atto che tra i temi e gli obiettivi comuni al PRS e al PRAA, emerge la questione dell'efficienza e sostenibilità della politica dei rifiuti;

Considerato che con DGRT n. 234 del 31/03/2008, n. 126 del 25/02/2008 e n. 631 del 04/08/2008 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse in materia di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti;

Ritenuto opportuno destinare le risorse del bilancio 2009 per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 3 comma 1 della L.R. 25/98;

Stabilito che le Comunità di Ambito provvederanno ad erogare i contributi per le diverse tipologie di interventi finanziabili, incentivazione dello sviluppo dei servizi, realizzazione di strutture per la raccolta differenziata e impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, secondo le necessità del proprio territorio e sulla base dei contenuti e delle priorità stabilite dai Piani Straordinari;

Stabilito che le risorse a valere sul capitolo 42234 sono attribuite alle Comunità di Ambito sulla base di un criterio che tiene conto della percentuale di popolazione servita, disponendo inoltre la redistribuzione di una quota pari al 30% a favore degli ATO che accolgono rifiuti provenienti da altri ATO;

Considerato che la definizione dei flussi di rifiuti

accolti risulta dall'Accordo sottoscritto in data 28 luglio 2008 tra le Province di Pisa, Firenze e Prato e le Comunità di Ambito ATO 3 Pisa, ATO 6 Area metropolitana e ATO 10 Prato e dalla prosecuzione dell'Accordo tra le Province di Arezzo e Firenze sottoscritto in data 11 aprile 2008;

Atteso che le risorse da attribuire, a valere sul capitolo 42234 del bilancio 2009, risultano pari a euro 7.500.000,00 e sulla base dei criteri sopra ricordati la ripartizione debba essere la seguente:

ATO	Popolazione servita	%	Risorse attribuite in base alla % di popolazione	30% in base a flussi extra ato	Risorse attribuite sulla base dei flussi extra ato	Risorse capitolo 42234 annualità 2009
Ato Toscana Centro	1.539.372	41%	2.152.500,00	0	0,00	2.152.500,00
Ato Toscana Costa	1.369.852	36%	1.890.000,00	3/5	1.350.000,00	3.240.000,00
Ato Toscana Sud	851.527	23%	1.207.500,00	2/5	900.000,00	2.107.500,00
	3.760.751	100%	5.250.000,00		2.250.000,00	7.500.000,00

Stabilito che con il presente atto si provvede ad attribuire alle Comunità di Ambito anche i finanziamenti a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 25/98, provvedendo alla ripartizione sulla base di un criterio che tiene conto della percentuale di popolazione servita;

Atteso che le suddette risorse da attribuire, a valere sul capitolo 42051 del bilancio 2009 risultano pari a euro 2.500.000,00, e per quanto sopra stabilito, la ripartizione debba essere la seguente:

ATO	Popolazione servita		Cap. 42051 annualità 2009
Ato Toscana Centro	1.539.372	41%	1.025.000,00
Ato Toscana Costa	1.369.852	36%	900.000,00
Ato Toscana Sud	851.527	23%	575.000,00
	3.760.751	100%	2.500.000,00

Ritenuto opportuno stabilire che i fondi assegnati con il presente atto devono essere contabilizzati dal beneficiario finale in modo separato, concorrendo alla riduzione della tariffa di riferimento ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;

Atteso che gli interventi finanziati, potranno essere sostenuti, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili, nella misura massima del 50% del costo dell'intervento;

Ricordato che destinatari dei finanziamenti sono i soggetti titolati ai sensi della L.R. n. 61/07;

Stabilito che nel caso di finanziamento per impianti, occorre che il progetto sia inserito nel piano straordinario tra gli interventi prioritari e risultino autorizzati ai sensi di legge;

Ritenuto inoltre opportuno che gli ATO privilegino

gli interventi localizzati nei Comuni che ricevono rifiuti provenienti da altri ATO, nelle isole e nei territori montani o di particolare criticità dal punto di vista della gestione dei rifiuti, come individuati dai piani straordinari, e nei Comuni sede di impianto;

Stabilito che le modalità di erogazione dei contributi variano a seconda della diversa fonte di finanziamento, ed in particolare:

- per quanto attiene alle risorse afferenti il capitolo 42234, trattandosi di finanziamenti a fondo perduto, l'erogazione dei contributi verrà effettuata direttamente a favore delle Comunità di Ambito, che provvederanno a trasferire tali risorse ai soggetti beneficiari;

- per quanto attiene alle risorse afferenti il capitolo 42051, trattandosi di finanziamenti a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 25/98, l'erogazione dei contributi verrà effettuata dal Settore Rifiuti e Bonifiche della Regione Toscana direttamente ai soggetti beneficiari, così come indicati dalle Comunità di Ambito;

Stabilito che le Comunità di Ambito provvederanno ad inviare l'elenco dei soggetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse a titolo di anticipazione al Settore Rifiuti e Bonifiche e quest'ultimo prenderà atto di tale elenco e provvederà a redigere l'impegno di spesa a favore dei soggetti di cui sopra, provvedendo contestualmente ad accertare l'importo in entrata nel Bilancio regionale, determinando anche il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato;

Stabilito che i soggetti ammessi a finanziamento a valere sul suddetto fondo sono tenuti al rimborso delle risorse attribuite con il presente atto alla Regione Toscana, in un periodo di cinque anni, con rate semestrali, successivamente all'invio del collaudo tecnico amministrativo, e comunque a partire da 36 mesi dopo l'atto di impegno degli interventi ammessi a finanziamento;

Stabilito che l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari a valere sul capitolo 42051 avverrà con le seguenti modalità:

- 80% del contributo alla presentazione del certificato di inizio lavori da parte del Direttore Lavori;

- saldo pari al rimanente 20% al superamento del 50% della spesa dietro presentazione di idonea documentazione contabile giustificativa dei pagamenti sostenuti;

Stabilito che il Settore Rifiuti e Bonifiche provvederà ad erogare i contributi alle Comunità di Ambito a valere sul capitolo 42234 secondo le seguenti modalità:

- 80% del contributo alla presentazione da parte di ogni Comunità di Ambito dell'elenco dei progetti finanziati;

- saldo pari al rimanente 20% alla presentazione da parte di ogni Comunità di Ambito dell'attestazione di

fine progetto, della corretta rendicontazione delle spese e della verifica dei risultati raggiunti;

Preso atto che le Comunità di Ambito sono tenute ad effettuare la verifica puntuale dei risultati raggiunti, attraverso l'attività di monitoraggio dei progetti finanziati, da svolgersi secondo modalità definite in accordo con il Settore Rifiuti e Bonifiche, e che tale attività dovrà essere articolata in tre distinte fasi operative (fase preliminare, fase di avvio e fase a regime), con modalità distinte a seconda delle tipologie di progetti finanziati;

Stabilito che la valutazione dei risultati raggiunti sarà effettuato anche da ARRR spa, nell'ambito dell'ordinaria attività che la stessa svolge ai sensi degli art. 15 comma 1 e art. 3 comma 4 della L.R. 25/98, secondo modalità definite in accordo con il Settore Rifiuti e Bonifiche, al fine della verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti dai progetti finanziati;

Considerato che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti beneficiari;

Vista la D.G.R.T. 1162 del 29/12/2008 di approvazione del Bilancio Gestionale esercizio 2009 e del Bilancio pluriennale 2009/2011;

A voti unanimi

DELIBERA

a) di destinare le risorse del bilancio 2009, pari ad euro 10.000.000,00, per incentivare lo sviluppo di servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, e la realizzazione di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, così come disposto all'art. 3 comma 1 della L.R. 25/98;

b) di stabilire che, per le motivazioni di cui alle premesse, soggetti destinatari delle risorse sono le Comunità di Ambito costituite ai sensi dell'art. 18 della LR n. 61/2007;

c) di stabilire che la selezione degli interventi ammessi a finanziamento sarà effettuata dalle Comunità di Ambito sulla base dei contenuti e delle priorità stabilite dai Piani Straordinari;

d) di invitare gli ATO a privilegiare gli interventi localizzati nei Comuni che ricevono rifiuti provenienti da

altri ATO, nelle isole e nei territori montani o di particolare criticità come individuati dai piani straordinari, nei Comuni sede di impianto;

e) di stabilire che le risorse a valere sul capitolo 42234 siano attribuite alle Comunità di Ambito sulla base di un criterio che tiene conto della percentuale di popolazione servita, disponendo inoltre la redistribuzione di una quota pari al 30% a favore degli ATO che accolgono rifiuti provenienti da altri ATO;

f) di stabilire che per quanto sopra stabilito la ripartizione debba essere la seguente:

ATO	Popolazione servita	%	Risorse attribuite in base alla % di popolazione	30% in base a flussi extra ato	Risorse attribuite sulla base dei flussi extra ato	Risorse capitolo 42234 annualità 2009
Ato Toscana Centro	1.539.372	41%	2.152.500,00	0	0,00	2.152.500,00
Ato Toscana Costa	1.369.852	36%	1.890.000,00	3/5	1.350.000,00	3.240.000,00
Ato Toscana Sud	851.527	23%	1.207.500,00	2/5	900.000,00	2.107.500,00
	3.760.751	100%	5.250.000,00		2.250.000,00	7.500.000,00

g) di stabilire che le risorse a valere sul capitolo 42051, trattandosi di finanziamenti a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 25/98, sono rese disponibili alle Comunità di Ambito sulla base di un criterio che tiene conto della percentuale di popolazione servita;

h) di stabilire che le risorse da attribuire a valere sul capitolo 42051 del bilancio 2009 risultano pari a euro 2.500.000,00, e per quanto sopra stabilito la ripartizione debba essere la seguente:

ATO	Popolazione servita	%	Cap. 42051 annualità 2009
Ato Toscana Centro	1.539.372	41%	1.025.000,00
Ato Toscana Costa	1.369.852	36%	900.000,00
Ato Toscana Sud	851.527	23%	575.000,00
	3.760.751	100%	2.500.000,00

i) di stabilire che i fondi assegnati con il presente atto devono essere contabilizzati dal beneficiario finale in modo separato, concorrendo alla riduzione della tariffa di riferimento ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999;

j) di prenotare, a valere sul capitolo 42234 del bilancio 2009, l'importo di euro 7.500.000,00 per gli interventi specificati alla lettera a), secondo la ripartizione dettagliata alla lettera f);

k) di prenotare, a valere sul capitolo 42051 del bilancio 2009, l'importo di euro 2.500.000,00 per gli interventi specificati alla lettera a), secondo la ripartizione dettagliata alla lettera h);

l) di stabilire le seguenti modalità di erogazione dei contributi a seconda della diversa fonte di finanziamento, ed in particolare:

i) per quanto attiene alle risorse afferenti il capitolo 42234, trattandosi di finanziamenti a fondo perduto, l'erogazione dei contributi verrà effettuata direttamente a favore delle Comunità di Ambito, che provvederanno a trasferire tali risorse ai soggetti beneficiari;

ii) per quanto attiene alle risorse afferenti il capitolo 42051, trattandosi di finanziamenti a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 25/98, l'erogazione dei contributi verrà effettuata dal Settore Rifiuti e Bonifiche della Regione Toscana direttamente ai soggetti beneficiari, così come indicati dalle Comunità di Ambito;

m) di stabilire che nel caso delle risorse a valere sul capitolo 42051, afferenti al fondo di cui all'art. 28 della L.R. n. 25/98, le Comunità di Ambito provvederanno ad inviare l'elenco dei soggetti da ammettere a finanziamento al Settore Rifiuti e Bonifiche e quest'ultimo prenderà atto di tale elenco e provvederà a redigere l'impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, provvedendo contestualmente ad accertare l'importo in entrata nel Bilancio regionale;

n) di stabilire che i soggetti ammessi a finanziamento a valere sul fondo di anticipazione sono tenuti al rimborso delle risorse attribuite con il presente atto alla Regione Toscana, in un periodo di cinque anni, con rate semestrali, successivamente all'invio del collaudo tecnico amministrativo, e comunque a partire da 36 mesi dopo l'atto di approvazione degli interventi ammessi a finanziamento;

o) di stabilire che l'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari a valere sul capitolo 42051 avverrà con le seguenti modalità:

i) 80% del contributo alla presentazione del certificato di inizio lavori da parte del Direttore Lavori;

ii) saldo pari al rimanente 20% al superamento del 50% della spesa dietro presentazione di idonea documentazione contabile giustificativa dei pagamenti sostenuti;

p) di stabilire che il Settore Rifiuti e Bonifiche provvederà ad erogare i contributi alle Comunità di Ambito a valere sul capitolo 42234 secondo le seguenti modalità:

i) 80% del contributo alla presentazione da parte di ogni Comunità di Ambito dell'elenco dei progetti finanziati;

ii) saldo pari al rimanente 20% alla presentazione da parte di ogni Comunità di Ambito dell'attestazione di fine progetto, della corretta rendicontazione delle spese e della verifica dei risultati raggiunti;

q) di stabilire che le Comunità di Ambito sono tenute ad effettuare la verifica puntuale dei risultati raggiunti, attraverso l'attività di monitoraggio dei progetti finanziati,

da svolgersi secondo modalità definite in accordo con il Settore Rifiuti e Bonifiche, e che tale attività dovrà essere articolata in tre distinte fasi operative (fase preliminare, fase di avvio e fase a regime), con modalità distinte a seconda delle tipologie di progetti finanziati;

r) di stabilire che la valutazione dei risultati raggiunti sarà effettuato anche da ARRR spa, nell'ambito dell'ordinaria attività che la stessa svolge ai sensi degli art. 15 comma 1 e art. 3 comma 4 della L.R. 25/98, secondo modalità definite in accordo con il Settore Rifiuti e Bonifiche, al fine della verifica e valutazione dell'efficacia dei risultati raggiunti dai progetti finanziati;

s) di dare atto che tutti gli interventi di cui al presente atto soddisfano quanto previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/2003 (Legge finanziaria per il 2004) in ordine al finanziamento mediante ricorso all'indebitamento delle spese di investimento e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche successivamente in sede di ammissione a finanziamento dei progetti presentati dai soggetti beneficiari;

t) di disporre che il presente atto venga inviato alle Comunità di Ambito interessate;

u) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per intero sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/07.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2009, n. 1198

Legge regionale n. 30/09 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) - Art. 20 - Regolamento organizzativo.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 30 del 22 Giugno 2009 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.)”;

Visto l’art. 20 della suddetta norma, nel quale viene stabilito che A.R.P.A.T. adotti un apposito Regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmetta alla Giunta Regionale per l’approvazione;

Considerato che detta Proposta di Regolamento adottata con decreto del Direttore Generale di ARPAT